

N° 103 di Rep.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTA' DI ANDRIA**

**CONTRATTO**

per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, presso le scuole primarie e secondarie di primo grado nel comune di Andria – 2° stralcio (Sostituzione Infissi). CIG: 8518318264 – CUP: B84H20001750006.

**Ditta: INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi di Barletta.** Importo di aggiudicazione €. 172.849,95 oltre l'I.V.A., al netto del ribasso d'asta del 31,227%, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

-----oOo-----

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di febbraio, in Andria, nel Palazzo di Città, avanti di me Dott.ssa Brunella ASFALDO, nata ad Altavilla Irpina il 01/01/1960, Segretario Generale del Comune di Andria, nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 862 del 27/09/2019, titolato a rogare contratti su richiesta e nell'interesse dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del 4° comma lettera c) dell'art. 97 del T.U. 267/2000 e Statuto Comunale, sono comparsi:

1) - L'Arch. Pasquale Antonio Casieri, nato a Canosa di Puglia il 19/05/1964, Dirigente a tempo determinato del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio il quale dichiara d'intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune, con codice fiscale n. 81001210723, che legalmente rappresenta, ai sensi del Decreto Sindacale n. 955 del

13/01/2021 ed ai sensi dell'art. 27 lett. o) del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 05/04/2002, esecutiva ai sensi di legge;

**2) -** Il Sig. Corcella Ruggiero, nato ad Canosa di Puglia (BA) il 14/05/1988 e residente a Barletta in Via delle Querce n. 7, con codice fiscale CRCRGR88E14B619E, della cui identità personale io Segretario Generale mi sono accertato mediante esibizione della Carta d'Identità Elettronica n. CA79213HR, rilasciata dal Comune di Barletta, in data 09/12/2020 con scadenza il 14/05/2031, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Procuratore della ditta INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi, con sede a Barletta (BT) – Via Callano, 161/163, partita IVA n. 04000130726, iscritta nella Sezione Ordinaria in data 04/07/1989, numero REA BA – 288266, giusta Visura Storica d'Impresa della C.C.I.A.A. di Bari n. T419575319 del 12/01/2021 (**Allegato “A”**); giusta Procura Speciale Rep. n. 2994 del 04/04/2018, a firma del Notaio Avv. Marco Fiorentino, con sede in Barletta, iscritto nel ruolo del Collegio notarile del Distretto dei Trani (**Allegato “B”**).

A maggiore intelligenza del contenuto del presente atto, si premette:

- che, con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio n. 2599 del 17/11/2020 (**Allegato “C”**), veniva stabilito di approvare il Progetto Esecutivo, relativo all'intervento di “Adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, presso le scuole primarie e secondarie di primo grado nel comune di Andria – 2° stralcio (Sostituzione Infissi)” redatto dalla Società TEKNE S.r.l., per un importo complessivo di €.

341.000,00, relativo al 2° stralcio **SOSTITUZIONE INFISSI**:

➤ Scuola elementare "Dante Alighieri" - Via Ospedaletto n. 159 - 1100011487;

➤ Scuola elementare "G. Rodari" - Via Murge n.10 - 1100010374;

composto dai seguenti elaborati tecnici firmati digitalmente (**Allegato "C1"**):

- RE 00 ELENCO ELABORATI
- RE 01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- RE 02 RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
- RE 03 ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI PREZZI
- RE 04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- RE 05 QUADRO ECONOMICO
- RE 06 QUADRO INCIDENZA MANO D'OPERA
- RE 07a PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Scuola Secondario di I grado "Dante Alighieri"
- RE 07 b PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Scuola Primaria "G.Rodari"
- RE 08 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- RE 09 CRONOPROGRAMMA LAVORI
- RE 10 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- RE 11 SCHEMA DI CONTRATTO
- RE 12 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
- RE 13 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'
- AR 01 INQUADRAMENTO URBANISTICO E STRUMENTAZIONE URBANISTICA Scuola Secondaria di I Grado "Dante Alighieri"

- AR 02 INQUADRAMENTO URBANISTICO E STRUMENTAZIONE

URBANISTICA Scuola Primaria “G.Rodari”

- AR 03 STATO DEI LUOGHI - PLANIMETRIE Scuola Secondaria di I Grado “Dante Alighieri”

- AR 04 STATO DEI LUOGHI - PLANIMETRIE Scuola Primaria “G. Rodari”

- AR 05 STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIE e PARTICOLARI COSTRUTTIVI Scuola Secondaria di I Grado “Dante Alighieri”

- AR 06 STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIE e PARTICOLARI COSTRUTTIVI Scuola Primaria “G. Rodari”;

- che, in data 26/11/2020, è stata attestata la copertura finanziaria della determinazione n. 2599 del 17/11/2020 dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Dott. Luigi Panunzio (**Allegato “C2”**);

- che, con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio n. 2793 del 03/12/2020 (agli atti della pratica) è stato stabilito di:

- indire una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta), secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di “Adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, presso le scuole primarie e secondarie di primo grado nel comune di Andria - 2° stralcio (sostituzione infissi)”, in conformità a quanto previsto dal Capitolato

Speciale d'Appalto, per un importo lavori a base d'asta di € 227.847,85 al netto dell'IVA al 22%, oltre Oneri per la Sicurezza diretti NON soggetti a ribasso d'asta di € 4.169,10 al netto dell'IVA al 22% e Oneri per la Sicurezza indiretti (o specifici) NON soggetti a ribasso d'asta di € 11.983,05 al netto dell'IVA al 22%, per un totale complessivo pari ad € 297.680,00 IVA inclusa;

- approvare la lettera invito/disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, nonché i modelli di gara (domanda di partecipazione, Allegati A - B - C - D - E - F, DGUE e Modulo Offerta);
- dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- stabilire che le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e-procurement e dalle condizioni generali di contratto approvate dal Me.PA., nonché quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2599 del 17/11/2020;
- dare atto che la consegna dei lavori potrà avvenire anticipatamente, nelle more di sottoscrizione del relativo contratto, sotto riserva di legge;
- dare atto che le funzioni di R.U.P. sono espletate dall'Ing Paolo Bavaro nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1892 del 10.09.2020;

- che, in esecuzione della suddetta Determinazione Dirigenziale n. 2793/2020, attraverso il sistema telematico sul portale MEPA, sono stati invitati n. 5 operatori economici, fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 16/12/2020 alle ore 12,00;

- che, con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni

Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio n. 3058 del 21/12/2020 (**Allegato “D”**) è stato stabilito di:

1. approvare il verbale di constatazione del 16.12.2020 e i verbali di gara n. 1 del 17.12.2020 e n. 2 del 18.12.2020 (**Allegato “D1”**);

2. approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori per l'esecuzione degli **“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19” – 2° stralcio “Sostituzione Infissi”** in favore della Ditta INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi con sede legale alla Via Callano n. 161 - 76121 Barletta (BT), che ha offerto un ribasso d'asta del 31,227% sull'importo a base d'asta di € 227.847,85, oltre IVA, e, quindi, per complessivi netti € 156.697,80 oltre IVA, più oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 16.152,15 oltre IVA, ovvero per un importo contrattuale pari ad € 210.876,94 IVA inclusa (Lavori € 172.849,95 + IVA € 38.026,99);

3. approvare il Quadro Economico del Progetto Esecutivo degli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19” – 2° stralcio “sostituzione infissi”, rideterminato a seguito del ribasso d'asta;

- che, in data 21/12/2020 è stata attestata la copertura finanziaria della determinazione n. 3058 del 21/12/2020 dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Dott. ssa Ottavia Matera (**Allegato “D2”**);

- che, con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri,

Patrimonio e Demanio n. 108 del 19/01/2021 (agli atti della pratica) è stato stabilito di:

- dichiarare l'efficacia della Determina Dirigenziale n. 3058 del 21/12/2020;
- prendere atto che, con verbale firmato in data 07/01/2021, acclarato al protocollo civico in pari data al n. 0001256, i lavori in parola sono stati consegnati anticipatamente, sotto riserva di legge, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto;

- che, ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011, attraverso il Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia è stato acquisito, in via telematica, il certificato di comunicazione antimafia PR BTUTG Ingresso 0000959 20210111 relativo alla ditta INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi, dal quale risulta che a carico della suindicata ditta e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. LGS. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. LGS 159/2011 (agli atti della pratica);

- che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, nei confronti della ditta INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali, giusta nota della Cancelleria Fallimentare prot. n. 0104507 del 23/12/2020 (agli atti della pratica);

- che, ai sensi dell'art. 80, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e del Decreto Interministeriale del 30/01/2015 emanato in attuazione dell'art.4 del D.L. 20/03/2014 n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16/05/2014 n. 78, in data 23/11/2020 è stato acquisito il DURC ON-LINE per la ditta INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi, dal quale è risultato che la medesima è in regola

nei confronti INPS-INAIL, giusta documento prot. n. INPS\_23954679 del 23/11/2020 con scadenza il 23/03/2021 (agli atti della pratica);

- che, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo n. 163/2006, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta Andria Trani – Ufficio Territoriale di Barletta, ha trasmesso, in data 29/01/2021 il certificato di regolarità fiscale, acclarato in pari data al protocollo civico al n. 0009811 della ditta INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi, dal quale non risultano violazioni definitivamente accertate (agli atti della pratica).

Ritenuto quanto premesso parte integrante del presente atto, le parti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 – Oggetto dell'appalto**

1. Il Comune di Andria, come sopra rappresentato, affida alla ditta INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti») e Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 8518318264;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'Intervento è il seguente: B84H20001750006.

## **ARTICOLO 2 – Importo del contratto**

1. L'importo del contratto ammonta ad €. 156.697,80 oltre I.V.A. più oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari ad €. 16.152,15 oltre I.V.A., per complessivi €. 172.849,95.

2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”.

3.L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- non si potrà procedere alla revisione dei prezzi;
- si potrà procedere alla revisione dei prezzi a motivo delle seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili già previste nei documenti di gara;
- per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

## **ARTICOLO 3 – Consegna dei lavori – Inizio e termine per l'esecuzione**

1. La consegna dei lavori all'esecutore è stata già effettuata, sotto riserva di legge, con verbale prot. n. 0001256 del 07/01/2021.

2. Nel caso in cui non vi sia consegna anticipata, il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di

progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il contraente può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore a quanto indicato all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018.

Ove l'istanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la

mancata esecuzione immediata della prestazione, dedotta nella gara, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

5. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

6. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 41 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dal contraente in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

#### **ARTICOLO 4 – Programma di esecuzione dei lavori**

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla

redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

#### **ARTICOLO 5 - Controlli**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento la stazione appaltante, prima della gara, istituisce un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso

espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare: - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

#### **ARTICOLO 6 – Contabilizzazione dei lavori**

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale di lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;

f) gli stati di avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

### **Lavori a Corpo**

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a

corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

#### **ARTICOLO 7 – Modifiche del contratto**

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

#### **ARTICOLO 8 – Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile

per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto

con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del

procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, del Codice dei contratti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di

qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

#### **ARTICOLO 9 – Anticipazioni e pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del D.L. “Rilancio” del 19/05/2020, n. 34, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.

4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni

qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00 (dicosi Euro Centomila/00).

5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

**ARTICOLO 10 – Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Barletta – Andria – Trani, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT40R0306985503000000052438 – BANCA INTESA SAN PAOLO, che l'appaltatore ha comunicato alla

stazione appaltante il giorno 08/01/2021, con nota acclarata, in pari data, al protocollo generale di questo Comune al n. 0001450 (**Allegato “E”**).

I soggetti delegati ed autorizzati ad operare sul predetto conto sono:

- Corcella Luigi, nato a Barletta il 25/10/1963;
- Corcella Emanuele, nato a Canosa di Puglia il 13/03/1991.

#### **ARTICOLO 11 – Termine per l’esecuzione dei lavori – Penali**

1. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 41 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale calcolata pari a l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

#### **ARTICOLO 12 – Sospensioni e riprese dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione

permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti

criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

#### **ARTICOLO 13 – Danni da forza maggiore e sinistri**

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **ARTICOLO 14 - Garanzia e copertura assicurativa**

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'appaltatore ha prestato la garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria dell'importo di €. 36.691,00 (ridotto al 50% in quanto trattasi di microimpresa ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, giusta dichiarazione del 29/01/2021) mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 10034310001540 emessa dalla Bene Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Avellino in data 07/01/2021 (**Allegato "F"**).

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione su richiesta del Responsabile del

procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. i..

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato, in relazione a quanto precede, Polizza Assicurativa n. 10034390000083 per danni derivanti dall'esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della legge n. 109/1994, emessa il 07/01/2021 dalla Bene Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Avellino, così come previsto nel bando di gara.

#### **ARTICOLO 15 – Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i

servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente della ditta INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente, identificato con il CIG: 8518318264 – CUP: B84H20001750006, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente della ditta INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi, dovrà impegnarsi a dare immediata comunicazione all'Ente della notifica dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente della ditta INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi, dovrà impegnarsi ad inviare copia del presente contratto all'Ente.

#### **ARTICOLO 16 - Piani di Sicurezza**

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui

è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante i Piani Operativi di Sicurezza che si allegano al presente contratto (**Allegato “G”**).

#### **ARTICOLO 17 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la

cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **ARTICOLO 18 – Specifiche modalità e termini di collaudo**

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto

necessario al collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

#### **ARTICOLO 19 - Anticorruzione – Codice di comportamento**

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio

dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6-bis della L. 241/90, così come introdotta dalla L. 190/2012 "Legge Anticorruzione" per gli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, presso le scuole primarie e secondarie di primo grado nel comune di Andria – 2° stralcio (sostituzione infissi) nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori. La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR e del codice di comportamento interno dell'ente. A tal fine viene rilasciato in pari data, ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 62/2013, copia del decreto stesso e del codice di comportamento integrativo. La ditta, per come costituita, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il dirigente del settore verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore ai dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate e/o risultassero non possibile da accogliere si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**ARTICOLO 20 – Anticorruzione – Incompatibilità ex dipendenti comunali**  
Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2015, la Ditta aggiudicataria per come costituita e rappresentata, sottoscrivendo il presente

contratto, attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione dei rapporti.

#### **ARTICOLO 21 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**

Con la sottoscrizione del presente atto, il Titolare della ditta INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi, nella persona del Sig. Corcella Luigi è nominato “Responsabile esterno del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in nome e per conto del Comune di Andria, limitatamente alle attività descritte in premessa, impegnandosi alla piena osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati e decreti successivi, nonché alla correlata regolamentazione aziendale per le attività svolte presso il Comune di Andria.

In tale veste ha l’obbligo di:

- trattare i dati in modo lecito, secondo riservatezza e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- rispettare e adottare tutte le misure di sicurezza adeguate a prevenire e/o evitare la diffusione dei dati, il rischio di distruzione e perdita delle informazioni, anche accidentali, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità che si intendono perseguire con il presente atto;
- mantenere la massima riservatezza sui dati di cui si effettua il trattamento;
- nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati presso l’Ente, in virtù del presente atto, specificando gli ambiti di operatività consentiti;
- garantire che i dati oggetto di trattamento siano portati a conoscenza soltanto di

personale opportunamente designate con specifiche istruzioni ed obbligate alla massima riservatezza;

- attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, per tutta la durata del presente contratto;

- specificare i luoghi/aree dove, in modalità fisica e logica, avviene il trattamento;

- controfirmare per accettazione l'atto di nomina formale a "Responsabile esterno del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 .

Nel caso di mancato rispetto alle predette disposizioni il Sig. Corcella Luigi, in qualità di "Responsabile esterno del trattamento dei dati", deve intendersi soggetto ai relativi obblighi e pertanto risponde direttamente ed in via esclusiva per eventuali violazioni di legge. Con il presente atto, gli eventuali soggetti esterni autorizzati al trattamento dei dati sono dovuti all'osservanza degli stessi obblighi cui sono sottoposti tutti i dipendenti aziendali, ivi compresa l'osservanza del Regolamento interno all'utilizzo dei sistemi informatici e del Codice comportamentale vigente. L'accesso ai dati personali ed alle categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari) è limitato, con particolare rigore, alle informazioni il cui trattamento risulti strettamente necessario per l'adempimento dei compiti assegnati e connessi all'espletamento dell'attività (principio di minimizzazione).

#### **ARTICOLO 22 - Riserve e controversie**

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente

contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in conformità alle procedure indicate agli artt. 209 e 210 del Codice dei contratti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente.

#### **ARTICOLO 23 – Oneri diversi**

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

#### **ARTICOLO 24 - Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto, si fa espresso riferimento a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2599 del 17/11/2020, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

## **ARTICOLO 25 – Imposte e tasse**

Tutte le spese relative alla sottoscrizione del presente contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono ad esclusivo carico della ditta INFISSI CORCELLA di Corcella Luigi.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto pari ad Euro 172.849,95 oltre I.V.A., sono soggetti a Imposta sul Valore Aggiunto, richiedendosene la registrazione in misura fissa.

L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante, secondo la modalità di erogazione prevista dal cosiddetto "split PAYMENT" di cui alla lettera b) del comma 629 dell'art. 1 della Legge 190/2014.

L'imposta di bollo è assolta in via telematica mediante "MUI" (Modello Unico Informatico) ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del DPR 642/72 così come modificato dal D.M. 22 /02/2007.

Richiesto, io Segretario Generale ho curato, avvalendomi di persona di mia fiducia, la redazione del presente atto da me pubblicato mediante lettura fatta alle parti sopra costituite che, a mia richiesta, hanno dichiarato essere il contenuto conforme alla loro volontà espressami. Detto atto, in uno con gli allegati, di cui si attesta la conformità agli originali analogici - agli atti del Settore - da cui sono tratti su supporto informatico a mezzo di copia per immagine e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è stato firmato in mia presenza dal Dirigente Arch. Pasquale Antonio Casieri e dal Sig. Corcella Ruggiero, in qualità di Procuratore dell'Impresa, mediante acquisizione digitale delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 52-bis della legge notarile n. 89/13 e s.m.i..

Il presente atto, firmato da me pubblico ufficiale rogante, a mezzo firma digitale, il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone di numero trentotto facciate intere e parte della presente fin qui, oltre agli allegati.

**Arch. CASIERI Pasquale Antonio** – Dirigente a tempo determinato del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio (firma digitale)

**Sig. Corcella Ruggiero** – Procuratore della ditta (firma digitale)

**Dott.ssa ASFALDO Brunella** – Segretario Generale (firma digitale)